

Accordo sulla commissione per la struttura tariffale (CST)

Allegato 6 alla convenzione sulla struttura tariffale del 1° gennaio 2027 fra Physioswiss, H+ I vostri ospedali e prio.swiss – L'associazione degli assicuratori-malattia svizzeri

Nota: le designazioni di persone si riferiscono a tutti i sessi. Per favorire la lettura è utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

In conformità all'articolo 12 della convenzione sulla struttura tariffale del 1° gennaio 2027, si concorda quanto segue:

ai fini dello sviluppo della struttura tariffale viene istituita con l'entrata in vigore della presente convenzione sulla struttura tariffale una commissione permanente per la struttura tariffale (CST).

Art. 1 Compiti

¹ I partner tariffali si impegnano a sviluppare congiuntamente la struttura tariffale, apportando modifiche ove opportuno e sottoponendo le stesse all'approvazione del Consiglio federale.

² Su richiesta scritta di uno o più partner tariffali, la struttura tariffale può essere riesaminata da tutti i partner tariffali e rinegoziata.

³ Essi istituiscono una commissione per la struttura tariffale (CST) che provvede a rivalutare e rivedere la struttura tariffale secondo regole definite congiuntamente all'attenzione degli organi dei partner tariffali.

⁴ La CST tratta le richieste dei partner tariffali, della commissione di monitoraggio (CM, cfr. all. 5 alla convenzione sulla struttura tariffale) o della commissione paritetica di fiducia (CPF; cfr. all. 7 alla convenzione sulla struttura tariffale) in merito all'applicazione della struttura tariffale.

⁵ La CST elabora richieste di revisione della struttura tariffale e un riesame delle tariffe.

Art. 2 Composizione e organizzazione

¹ La CST si riunisce almeno una volta all'anno.

² La CST è composta in modo paritetico da due rappresentanti dei fornitori di prestazioni e due rappresentanti degli assicuratori malattie.

³ I partner tariffali possono invitare alle sedute esperti senza diritto di voto. Qualora una singola parte convochi un esperto per una seduta, i costi corrispondenti sono a carico esclusivo di tale parte. Se i partner tariffali decidono congiuntamente di ricorrere a un esperto, i costi sono ripartiti equamente tra le tre parti.

⁴ I partner tariffali designano un sostituto per i propri membri della CST. Ai fini delle deliberazioni, i sostituti hanno gli stessi diritti e obblighi dei membri della CST di cui fanno le veci.

⁵ I rappresentanti di prio.swiss, H+ e Physioswiss si alternano annualmente nelle cariche di presidente e segretario.

⁶ Le richieste alla CST devono essere trasmesse tramite il modulo ufficiale (disponibile sul sito di Physioswiss) all'associazione di cui si ha diritto a far parte.

⁷ Le sedute della CST sono verbalizzate dal segretario. Gli atti e i verbali della CST non sono pubblici.

⁸ Una seduta della CST può essere convocata su richiesta di uno dei partner tariffali con un preavviso di 30 giorni.

⁹ La CST può disciplinare l'organizzazione e la procedura in un regolamento.

¹⁰ I membri della commissione sono designati dai rispettivi partner tariffali. Non sono previste remunerazioni supplementari.

Art. 3 Competenze

Le competenze della CST comprendono:

- a) Inserimento di nuove prestazioni nella struttura tariffale con corrispondenti interpretazioni.
- b) Regolare calcolo retrospettivo delle prestazioni esistenti nel modello di riferimento (modello dei costi): definizione del mandato, disposizione e verifica dei parametri di riferimento (dati salariali, canoni di locazione ecc.), approvazione dei calcoli.
- c) Attuazione delle modifiche alla struttura tariffale.
- d) Istituzione di commissioni o gruppi di lavoro in merito alla struttura tariffale e coinvolgimento di esperti.

Art. 4 Deliberazione

¹ Le decisioni della CST sono prese all'unanimità. La rappresentanza degli assicuratori e quella dei fornitori di prestazioni dispongono complessivamente di un voto ciascuna.

² La CST può deliberare anche per mezzo di circolare. Tali decisioni devono essere riportate nel verbale della seduta successiva.

³ La CST può deliberare se sono presenti due rappresentanti dei fornitori di prestazioni e due rappresentanti degli assicuratori.

Art. 5 Diritti e obblighi derivanti dalla tariffa

Sviluppi, adeguamenti, modifiche, integrazioni ecc. della struttura tariffale finanziati e commissionati congiuntamente competono in piena misura ai partner tariffali, ma possono essere affidati a terzi previo accordo reciproco.

Art. 6 Riservatezza

Dati, lavori e decisioni della CST sono riservati. Eventuali eccezioni vengono disciplinate congiuntamente caso per caso.

Art. 7 Comunicazione

Le modifiche alla struttura tariffale vengono comunicate dalla CST e pubblicate tramite il sito web dei partner tariffali, che provvedono a informare i propri membri.